

	C O N T R A T T O	
	per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e l'esecuzione	
	lavori relativi all' intervento di realizzazione della nuova Caserma dei	
	Carabinieri sita nel comune di Arquata del Tronto (AP) – APB0559 -	
	CIG 932137412B - CUP G28D18000020001.	
	TRA	
	- il dott. _____, in qualità di Direttore della Direzione Regionale Marche	
	dell'Agenzia del Demanio (di seguito anche "Direzione Regionale" o	
	semplicemente "D.R."), nato a Rho il 01/02/1973, c.f.:	
	TRRCST3B01H264P, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata	
	della DR, munito dei necessari poteri ai sensi del Regolamento di	
	amministrazione e contabilità dell'Agenzia del Demanio in data 12 ottobre	
	2021 (approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 26	
	novembre 2021) e dei relativi provvedimenti attuativi, interviene non in	
	proprio ma per l'Agenzia del Demanio, codice fiscale 06340981007, con	
	sede centrale in Roma alla via Barberini 38;	
	(NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA)	
	- il sig. _____ nato a _____ il _____, in	
	qualità di _____ dell'impresa	
	_____, C.F.: _____, partita I.V.A.	
	_____, con sede legale in _____, alla via	
	_____, che nel prosieguo dell'atto verrà denominato	
	semplicemente "appaltatore".	
	(NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO	
	ORDINARIO DI IMPRESE)	

- il sig. _____ nato a _____ il _____, in	
qualità di _____ dell'impresa	
_____, C.F.: _____, partita I.V.A.	
_____, con sede legale in _____, alla via	
_____, che agisce quale capogruppo mandatario del	
raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di imprese, costituito con	
atto del notaio _____, in _____, Repertorio	
n° _____ in data _____, tra essa e le seguenti imprese mandanti:	
Impresa _____ 1	

C.F.: _____, Partita _____ I.V.A.	

con sede in _____, Via _____,	
n° _____	
Impresa _____ 2	

C.F.: _____, Partita _____ I.V.A.	

con sede in _____, Via _____,	
n° _____	
Il suddetto raggruppamento temporaneo si identifica nel presente atto	
“aggiudicatario” o “appaltatore” e, insieme all’Agenzia del Demanio, “le	
parti”.	
Premesso che:	
- lo Stato è proprietario dell’immobile ubicato nel Comune di Arquata	

	del Tronto (AP), scheda patrimoniale identificativa APB0559, già Stazione	
	CC Forestale, da destinare a futura sede della Stazione Territoriale	
	Carabinieri e Stazione Carabinieri Forestali di Arquata del Tronto;	
	- che con Determina a contrarre n. 2019/2016/DRM del 22/03/2019, è	
	stata indetta una procedura aperta finalizzata all'affidamento dei servizi di	
	progettazione definitiva, da restituire in modalità BIM, Coordinamento per	
	la Sicurezza in fase di Progettazione, nonché indagini e rilievi preliminari,	
	Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per	
	la realizzazione di n. 5 lotti relativi ad interventi di ricostruzione, di	
	importanza essenziale, di cui all'art. 14 comma 3 bis. del D.L. 189/2016, ai	
	sensi dell'art. 157, comma 1 del D. Lgs. 50/16, tra cui quello oggetto della	
	presente procedura;	
	- con Determina n. 2019/9377/DRM del 04/12/2019 è stata disposta	
	l'aggiudicazione del servizio, con efficacia subordinata alle verifiche di	
	legge, a favore del RTI Sidoti Engineering srl/Ing. Giuseppe Perillo con il	
	quale è stato stipulato il relativo contratto Rep. N. 238/2020 in data	
	18/12/2019;	
	- che il progetto definitivo restituito dall'operatore economico RTI	
	Sidoti Engineering srl/Ing. Giuseppe Perillo è stato verificato e validato, ai	
	sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, con nota prot. n. 5799 del 19/07/2022;	
	- con Determina a contrarre prot. n. 5852 del 20/07/2022 è stata	
	successivamente indetta una procedura negoziata senza bando di cui all'art.	
	63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e all'art. 4, comma 1 lett. b)	
	dell'Ordinanza Speciale n. 27/2021 del Commissario Straordinario del	
	Governo per la ricostruzione, per l'affidamento congiunto della	

	progettazione esecutiva e l'esecuzione lavori relativi all'intervento di	
	ricostruzione della Caserma dei Carabinieri sita nel comune di Arquata del	
	Tronto (AP);	
	- l'Appaltatore è stato, dunque, individuato all'esito della procedura	
	esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	
	- con Determina prot. n. _____ è stata disposta l'aggiudicazione per	
	l'affidamento degli incarichi di progettazione esecutiva e di esecuzione dei	
	lavori di realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri sita nel Comune	
	di Arquata del Tronto a favore dell'o.e. _____ per l'importo complessivo	
	di Euro _____ (_____/XX), al netto degli oneri della sicurezza non	
	soggetti a ribasso pari ad Euro _____, dell'Iva e degli oneri previdenziali,	
	in virtù del ribasso offerto pari al XX,00% e con un punteggio complessivo	
	pari a XX/100;	
	- sono state espletate con esito positivo le verifiche sul possesso dei	
	requisiti di partecipazione alla procedura dichiarati in sede di gara,	
	effettuate dalla Stazione Appaltante anche attraverso la consultazione del	
	casellario informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e su	
	AVCPass;	
	- l'Operatore Economico dichiara di aver esaminato gli elaborati	
	progettuali posti a base di gara e (<i>eventuale: avendo eseguito in data -----</i>	
	<i>----- un sopralluogo sul sito oggetto dell'appalto</i>) di ben conoscere le	
	condizioni dei luoghi, della viabilità d'accesso e per verificare tutte le	
	circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle condizioni	
	contrattuali, sull'esecuzione dei lavori, sulla determinazione dei prezzi e di	
	aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e	

	i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il	
	ribasso offerto;	
	- (se del caso) l'Aggiudicatario ha dichiarato nella documentazione di	
	partecipazione alla gara di volersi avvalere del subappalto nei limiti di cui	
	all'art. 105, commi 2 e 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;	
	- l'operatore economico ha presentato il patto di Integrità con cui si è	
	obbligato in fase di selezione e di esecuzione degli interventi	
	commissionabili, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà,	
	trasparenza e correttezza;	
	- con nota acquisita al prot. _____ l'Appaltatore ha dichiarato, ai sensi	
	degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, di non aver superato i limiti	
	stabiliti nell'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33	
	dell'11 luglio 2017 ai fini del conferimento degli incarichi in relazione a	
	servizi tecnici da svolgere;	
	- (se del caso) l'appaltatore ed il Responsabile del procedimento hanno	
	dato atto nel verbale sottoscritto in data _____, del permanere	
	delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto	
	del presente contratto;	
	- l'operatore economico ha prodotto a garanzia degli obblighi nascenti	
	dal presente contratto:	
	- 1) polizza fideiussoria n. ----- emessa dalla compagnia -----	
	----- il -----, a titolo di cauzione definitiva ex art. 103	
	del D.lgs. 50/2016, il cui importo garantito è di Euro -----;	
	- 2) polizza n. ----- emessa il ----- dalla compagnia -----	
	----- con scadenza al -----, di importo garantito pari ad Euro -----	

	--, quale garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, che tenga	
	indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'esecuzione dei	
	lavori;	
	- polizza ex art. 24 del D.lgs. 50/2016 n. ----- emessa il -----	
	--- dalla compagnia ----- con scadenza al ----- per la	
	copertura dei rischi di natura professionale	
	- (eventuale) 4) polizza a garanzia dell'anticipazione di cui all'art. 35	
	comma 18 del D.lgs. 50/2016 e dell'importo di Euro ----- previsto	
	dall'art. 35 del Capitolato speciale d'appalto_ NA, da svincolare secondo	
	quanto previsto dal medesimo art. 35 comma 18 del Codice di cui all'art. 35	
	comma 18 del Codice; Le polizze anzidette sono tutte agli atti della	
	procedura.	
	- l'Appaltatore dichiara di aver conosciuto ed approvato i documenti	
	predisposti ai fini della procedura di gara e tutti gli elaborati costituenti il	
	progetto definitivo;	
	- l'operatore economico ha presentato il patto di Integrità con cui si è	
	obbligato in fase di selezione e di esecuzione degli interventi	
	commissionabili, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà,	
	trasparenza e correttezza;	
	- al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della	
	disciplina in tema di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 4 del	
	Codice, nonché a norma dell'art. 34, comma 4, del D.L. 189/2016, essendo	
	preclusa la partecipazione alla gara a tutte quelle imprese per le quali	
	l'ARCH. Vincenzo Sidoti, aggiudicatario dell'incarico di Direttore dei	
	Lavori per l'appalto in oggetto, abbia in corso o abbia avuto negli ultimi tre	

anni rapporti non episodici (quali quelli di legale rappresentante, titolare,	
socio, direttore tecnico, rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero	
rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della 20	
maggio 2016 n. 76) con il titolare o con chi riveste cariche societarie delle	
stesse, è stata acquisita preventivamente apposita autocertificazione da parte	
del Direttore lavori, trasmessa in copia anche all'Ufficio Speciale della	
Ricostruzione, competente all'effettuazione delle verifiche, anche a	
campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato in merito	
all'insussistenza della predetta causa di incompatibilità con le imprese	
affidatarie;	
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e	
stipulano quanto segue:	
Art. 1 – Premesse e Documenti	
1. (<i>se del caso</i>) I componenti, nelle sopra citate qualità, precisano che ogni	
impegno, attestazione e dichiarazione in genere manifestati nel presente atto	
per l'appaltatore sono svolti e riferiti ad ogni effetto all'intero r.t.	
aggiudicatario e, quindi, per tutti i soggetti che ne fanno parte,	
complessivamente e singolarmente per ciascuno di essi, così come tutti gli	
obblighi ed oneri nascenti dal presente contratto in capo all'appaltatore.	
2. Le Premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e	
sostanziale dello stesso così come gli atti in esso richiamati e quelli	
materialmente allegati, quali:	
A) Atto costitutivo RTI (<i>eventuale</i>)	
B) Patto d'integrità;	
C) Scheda fornitore;	

	D) l'Offerta tecnica ed economica;	
	E) l'elenco dei prezzi unitari, ovvero il modulo compilato e presentato dall'Affidatario in caso di offerta prezzi;	
	3. Si intendono altresì parte integrante del contratto, benché non materialmente allegati, i seguenti documenti, depositati agli atti della Stazione Appaltante, che l'Appaltatore dichiara di aver conosciuto ed approvato ed in particolare:	
	- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo;	
	- il Progetto esecutivo (comprensivo di tutti gli elaborati, i Piani, le Relazioni tecniche e specialistiche e dei grafici di progetto);	
	- il Capitolato Speciale d'Appalto;	
	- il Capitolato "BIMSM – progetto esecutivo,	
	- il Capitolato "BIMSM - Specifica Metodologica As-Built";	
	- il Computo metrico e Computo metrico estimativo;	
	- il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;	
	- il Cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010;	
	- l'offerta tecnica presentata;	
	- le polizze di garanzia richiamate in premessa.	
	4. Le parti e, in particolare, l'appaltatore, ad ogni effetto confermano che tutti i documenti sopra citati sono ben noti alle stesse e, controfirmati dall'appaltatore, si trovano depositati agli atti della stazione appaltante.	
	Art. 2 - Oggetto dell'incarico	

1.	L'appalto ha per oggetto il servizio di progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di demolizione e ricostruzione della nuova sede della Stazione Carabinieri e Carabinieri Forestale sita nel Comune di Arquata del Tronto (AP) – cod. bene: APB0559.
2.	In considerazione della presenza di più tipologie di prestazioni (lavori e servizi), trattasi di appalto integrato misto ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 50/2018, in cui in particolare si distinguono:
1)	prestazione principale: costruzione di un nuovo edificio previa demolizione delle parti residue ancora presenti dell'edificio preesistente (lavori);
2)	prestazioni secondarie: redazione del progetto esecutivo dell'opera (servizio)
3.	Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è 932137412B e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è G28D18000020001.
4.	L'appaltatore si obbliga formalmente e legalmente ad eseguire a perfetta regola d'arte tutte le opere di cui al progetto esecutivo, ad osservare tutte le norme e a sottostare agli obblighi, oneri, patti e condizioni stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto.
5.	Tutte le opere concernenti il presente contratto dovranno essere eseguite in conformità agli elaborati tecnici, al Cronoprogramma ed al Piano di Sicurezza e Coordinamento, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.
	Il Progetto esecutivo costituisce elemento contrattuale vincolante per

	l'esecuzione dei lavori. Eventuali variazioni quantitative o qualitative delle	
	lavorazioni previste nel progetto esecutivo rispetto a quelle contenute nel	
	progetto definitivo non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori	
	che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità	
	dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che	
	resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base	
	di gara.	
	7. L'appaltatore è tenuto, sotto la propria responsabilità, al per buon ordine e	
	alla custodia del cantiere ed al rigoroso rispetto della disciplina prevista nel	
	Capitolato speciale d'appalto.	
	Art. 3 – Corrispettivi e pagamenti	
	1. L'importo del presente contratto è pari a complessivi € _____, di cui	
	€ _____ per oneri della sicurezza (questi ultimi non soggetti a ribasso),	
	oltre IVA ed oneri previdenziali.	
	2. L'ammontare di cui al comma 1 è così composto: € _____ oltre	
	IVA 10% per lavori, € _____ oltre IVA 22% per la progettazione	
	esecutiva.	
	<i>(Eventuale: Il prezzo pattuito tiene conto della decurtazione effettuata per</i>	
	<i>l'applicazione delle penali previste a causa del ritardo nella consegna del</i>	
	<i>progetto esecutivo, determinate come indicate nel successivo art. 7,</i>	
	<i>determinate in € ----- sull'importo contrattuale).</i>	
	3. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna	
	dell'appaltatore, sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle	
	condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e ai	
	documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che	

l'appaltatore dichiara di conoscere.

4. L'importo contrattuale per i lavori a corpo, come determinato a seguito dell'offerta del contraente, rimane fisso ed invariabile.

I servizi a misura saranno contabilizzati con i prezzi unitari risultanti dall'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione potranno essere valutate, sulla base dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

5. Il contratto è stipulato a corpo per i lavori e per il servizio di progettazione esecutiva, secondo il seguente prospetto (esclusi gli oneri della sicurezza):

Cat.	Descrizione	Importo €	Modalità di appalto	% sul totale
OG1	Edifici edili e industriali	1.186.518,02	Lavori a corpo	59,921
OG11	Impianti tecnologici	574.943,39		29,034
OS32	Strutture in legno	218.713,36		11,045
-	Progettazione esecutiva	64.973,65	Servizio a corpo	100,00

6. I corrispettivi, così come sopra stabiliti, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle eventuali penali, sono corrisposti con le modalità di cui al Capitolato speciale d'appalto, a seguito

	dell'accreditamento all'Ente committente del finanziamento da parte del	
	Ufficio Speciale Ricostruzione delle Regione Marche.	
	7. In particolare, per quanto concerne il pagamento del corrispettivo	
	contrattuale per la progettazione esecutiva, la Stazione Appaltante	
	provvederà al pagamento una volta approvato il progetto esecutivo da parte	
	degli organi competenti e ottenute le necessarie autorizzazioni per l'avvio	
	dei lavori.	
	Se la progettazione esecutiva è eseguita dallo staff tecnico dell'affidatario,	
	di cui all'articolo 79, comma 7, del d.P.R. 207/2010 e s.m.i, il pagamento	
	dei corrispettivi è effettuato a favore dell'appaltatore.	
	Se la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti non appartenenti allo	
	staff tecnico dell'appaltatore, ma indicati o associati temporaneamente ai	
	fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi è effettuato	
	direttamente a favore dei progettisti, previa presentazione della fattura da	
	parte di questi.	
	8. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il	
	corrispettivo contrattuale pattuito, tutti gli oneri e i rischi concernenti le	
	prestazioni oggetto del presente Contratto ed ogni opera, attività e fornitura	
	che si renderà necessaria per l'esecuzione dell'appalto ed il rispetto di	
	disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna per un	
	corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per	
	l'esecuzione del servizio e dei lavori.	
	9. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche	
	tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del	
	03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica	

	mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovrà essere intestata	
	all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini 38, 00187	
	Roma, riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il codice IPA	
	(8VR3VB), il numero di ODA che sarà tempestivamente comunicato dal	
	RUP preliminarmente all’emissione della fattura elettronica, il CIG:	
	932137412B e il CUP: G28D18000020001 nonché il numero di riferimento	
	del presente atto e la dicitura “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17	
	ter del DPR 633/1972” (Split Payment), ove previsto. Eventuali ulteriori	
	informazioni da inserire all’interno del tracciato verranno comunicate dal	
	RUP, da contattare preliminarmente all’emissione della fattura per il tramite	
	del SDI.	
	10. Quanto dovuto sarà liquidato previa verifica della regolarità contributiva	
	come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC),	
	ove previsto, non oltre 30 giorni dalla ricezione delle fatture a mezzo	
	bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nell’allegata “Scheda	
	Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010” compilata	
	dall’Appaltatore. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le	
	verifiche di cui all’art. 4-8 bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità	
	previste dal D.M. 40/2008.	
	Art. 4 – Revisione prezzi	
	Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di	
	affidamento, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, in	
	ragione della clausola di revisione dei prezzi, prevista dall’articolo 29 del	
	Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito dalla legge numero 25 del	
	28/03/2022. Nel dettaglio, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da	

	costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla Stazione	
	Appaltante soltanto se tali variazioni risultino superiori al cinque per cento	
	rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche	
	tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle	
	infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo	
	periodo, dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito	
	dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In tal caso si procederà a compensazione,	
	in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per	
	cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza La	
	compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che	
	eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione	
	impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al	
	decreto sopra specificato del Ministero delle infrastrutture e della mobilità	
	sostenibili, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. Le modalità di	
	presentazione dell'istanza di revisione dei prezzi ed ogni altro aspetto	
	relativo alla presente clausola è disciplinato dall'articolo 29 del Decreto	
	Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito dalla legge numero 25 del	
	28/03/2022.	
	2. Con riferimento all'Ordinanza del Commissario n. 126 del 28/04/2022 di	
	approvazione del "Prezzario Unico Cratere centro Italia", i prezzi presenti	
	nel computo metrico estimativo del progetto definitivo, non aggiornati con	
	Prezzario Marche 2022, dovranno essere aggiornati in sede di redazione del	
	progetto esecutivo; a tal fine è previsto l'utilizzo alternativo del Prezzario	
	Cratere 2022 e, anche rispetto alle singole voci, del Prezzario Marche anno	
	2022; limitatamente alle voci non contemplate dagli stessi potranno essere	

	utilizzati prezzari, aggiornati 2022, delle altre Regioni interessate dal Sisma	
	2016; ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. a), l'aggiornamento di cui al presente	
	periodo non costituisce modifica contrattuale.	
	Articolo 5 – Pagamenti in acconto e a saldo	
	1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo	
	contrattuale per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla	
	formale approvazione della stessa. Tale pagamento – che avverrà previa	
	verifica della regolarità contributiva dell'affidatario o dei referenti della	
	progettazione – è subordinato alla procedura indicata all'articolo 59, comma	
	1-quater del d.lgs. 50/2016 e alla regolare approvazione della progettazione	
	esecutiva redatta a cura dell'affidatario e, anche dopo la sua erogazione,	
	resta subordinato al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.	
	2. In conformità a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, in	
	particolare all' art. 2.22 - Anticipazione e pagamenti in acconto, i pagamenti	
	dipendenti dall'esecuzione dell'appalto, ad avvenuta erogazione del	
	contributo da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione, saranno effettuati	
	durante l'esecuzione dei lavori ed in base a certificati rilasciati ogni volta	
	che il credito dell'Impresa, dedotto del ribasso d'asta, raggiunga l'importo	
	di € 300.000,00 al netto delle ritenute di garanzia da calcolarsi a termini	
	delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti e compatibilmente con le	
	disponibilità di cassa. L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli	
	acconti del corrispettivo di appalto avverrà nei termini di legge. Il	
	pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione della garanzia	
	fidejussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. oltre che a quanto	
	stabilito agli artt. 2.13 e Art. 2.24 del Capitolato Speciale d'Appalto-	

	<p>3. Oltre che nella fase di accettazione dei materiali, preliminarmente alla emissione del SAL l'appaltatore dovrà fornire la documentazione di verifica che attesti il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi per le opere realizzate e oggetto del SAL.</p>	
	<p>4. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.</p>	
	<p>5. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previa trasmissione di idonea fattura da parte dell'Appaltatore. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.</p>	
	<p>8. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.</p>	
	<p>9. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque</p>	

	sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.	
	10. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di	
	inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità	
	contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del	
	subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato	
	nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato	
	di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo	
	versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei	
	lavori, la cassa edile.	
	11. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata	
	una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate	
	soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della	
	stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità,	
	previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.	
	12. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il	
	responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto	
	inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi	
	quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente	
	la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione	
	appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le	
	retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute	
	all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore	
	inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.	
	13. Il pagamento della rata a saldo, disposto previa garanzia fidejussoria,	
	sarà effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dall'approvazione del certificato	

	di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.	
	Detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.	
	14. In caso di ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa si applicano le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	15. Sulle somme trattenute a qualsiasi titolo dalla Stazione Appaltante non saranno corrisposti interessi.	
	Art. 6 – Termini di esecuzione	
	1. In conformità a quanto stabilito nel Capitolato speciale d'appalto, dopo la stipulazione del contratto, il RUP ordinerà all'Affidatario, con apposito provvedimento, di dare inizio alla progettazione esecutiva, che dovrà essere completata in 45 giorni. Alla redazione della progettazione esecutiva potrà, ad ogni modo, essere dato immediato avvio dopo l'avvenuta aggiudicazione, su disposizione del RUP, nelle more della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara e della stipula del contratto di appalto.	
	2. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, sarà considerato grave inadempimento contrattuale e potrà produrre la risoluzione del contratto, a discrezione della stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.	
	3. La consegna dei lavori verrà effettuata entro 45 giorni dall'approvazione della progettazione esecutiva, come meglio indicato all'art. 2.15 del	

	capitolato speciale d'appalto.	
	4. Il tempo utile per ultimare tutte le opere appaltate, comprensive della progettazione esecutiva, è fissato in 300 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.	
	5. Dalla data di sottoscrizione del verbale, da parte del Direttore dei lavori e dell'appaltatore, decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Le lavorazioni e le attività previste devono essere iniziate ed eseguite secondo quanto riportato nel Capitolato speciale d'appalto.	
	Art. 7 - Penali, ritardi e sospensioni	
	1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (UNO per mille) dell'importo netto contrattuale, fatta salva la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui l'importo della penale superi il predetto limite del 10%, secondo quanto stabilito nell'art. 2.19 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	2. Tali penali si applicano sia al servizio di progettazione esecutiva, avviato ed ultimato in maniera distinta e preliminare rispetto alla esecuzione dei lavori, che alla esecuzione dei lavori medesima.	
	3. Relativamente alla realizzazione dei lavori, in caso di ritardo rispetto alle previsioni di programma, si richiama integralmente quanto riportato all'art. 2.19 relativamente ai singoli sottoparagrafi.	
	4. Sulla base del programma di esecuzione presentato dall'O.E. e convenuto con la Stazione Appaltante, verranno effettuati ad opera della Direzione dei Lavori, accertamenti periodici in ordine al rispetto delle tempistiche di esecuzione delle lavorazioni; tali accertamenti verranno eseguiti ogni 45	

	giorni. All'appaltatore verrà consentito il recupero del ritardo accumulato	
	che potrà essere posto in essere nei successivi 45 giorni.	
	5. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni	
	pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa	
	condizione di ritardo; la penale per il ritardo sul termine finale verrà	
	contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento della rata di saldo	
	in sede di collaudo finale.	
	Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui al precedente	
	capoverso, previsti nel cronoprogramma, sarà considerato grave	
	inadempimento e darà al RUP la facoltà, senza ulteriore motivazione, di	
	promuovere l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del codice, in	
	materia di risoluzione contrattuale.	
	L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il	
	risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione	
	Appaltante a causa del ritardo.	
	6. Con riferimento al sub-criterio premiante B4 "Criteri ambientali minimi"	
	di cui al par. 22.1 della Lettera d'invito, nel caso in cui in corso di	
	attuazione del contratto vengano constatate difformità tra quanto offerto in	
	sede di gara e quanto effettivamente effettuato in fase di esecuzione, il RUP	
	provvederà ad applicare le penali pari al costo di installazione, in danno, di	
	quanto offerto dall'O.E. con la relazione metodologica predisposta in sede	
	di offerta per il Criterio B4.	
	7. L'applicazione della penale lascia in ogni caso impregiudicato il diritto	
	dell'Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire	
	alle infrazioni dell'Appaltatore. L'applicazione delle penali previste dal	

	presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere	
	il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La rifusione delle spese	
	sostenute dall'Agenzia per porre rimedio a inadempimenti contrattuali	
	dell'Appaltatore, così come l'applicazione di eventuali penali, formeranno	
	oggetto di compensazione, mediante ritenuta sulla prima rata del	
	corrispettivo da versarsi all'Appaltatore successivamente all'applicazione	
	della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione.	
	8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo	
	all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati	
	all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento a mezzo	
	PEC. L'Appaltatore dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le	
	proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi	
	dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate	
	ovvero l'appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini	
	concessi, verranno applicate le penali con le modalità di cui sopra. Restano	
	salve eventuali sospensioni disposte dal RUP conformemente a quanto	
	previsto nell'art. 107 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e per le ipotesi ivi	
	previste. Eventuali proroghe dei termini e sospensione dei lavori saranno	
	consentite secondo quanto espressamente disciplinato nel Capitolato	
	Speciale d'Appalto ed in particolare agli articoli 2.7, 2.15 e 2.16. a cui si	
	rinvia.	
	9. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei	
	termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione	
	esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all'approvazione da parte	
	di quest'ultima.	

	10. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la	
	predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di	
	assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità	
	competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva, sempre che i	
	differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti	
	dell'appaltatore. L'Agenzia potrà disporre, in ogni momento, verifiche e	
	controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.	
	Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari	
	1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/10,	
	l'Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale	
	indicato nella scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010, qui	
	allegata sotto la lettera "D", nell'ambito delle quali sono stati individuati i	
	soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sugli stessi.	
	2. L'aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7	
	(sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai	
	soggetti autorizzati ad operare su di esso.	
	3. L'Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i	
	subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno	
	di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata	
	Legge.	
	4. L'Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione	
	Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi	
	di tracciabilità finanziaria.	
	5. L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla	

	Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3 comma 9 della	
	legge n. 136/2010.	
	6. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà	
	ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.	
	7. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà	
	tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Aggiudicatario nel presente	
	articolo e ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico	
	bancario o postale sul conto concorrente indicato.	
	Art. 9 – Variazioni del progetto	
	1. Nessuna modifica o variante può essere introdotta dall'Appaltatore in	
	assenza di previa autorizzazione del Committente. La violazione di tale	
	divieto comporta il ripristino dello status quo ante a cura e spese	
	dell'Appaltatore.	
	Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto	
	dell'appalto quelle modifiche o varianti che a suo insindacabile giudizio	
	ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere	
	compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in	
	aumento o diminuzione con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti	
	stabiliti dagli artt. 43, comma 8, del D.P.R 207/2010 e ss.mm.ii, nonché	
	dall'art. 106, comma 12, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Ove necessario, in	
	caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine	
	suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione dei lavori	
	oggetto di modifica. Per la specifica disciplina in materia di modifiche e	
	varianti si rinvia al Capitolato speciale d'appalto.	
	Art. 10 - Certificato di Collaudo	

	Il certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante,	
	sarà emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di	
	collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due	
	anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si	
	intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non	
	sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.	
	2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore	
	risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché	
	denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma	
	1 assuma carattere definitivo.	
	Art. 11 – Osservanza sulle norme in materia di impiego	
	L'Appaltatore si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte	
	le norme vigenti e di quelle che eventualmente fossero emanate durante	
	l'esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego di mano	
	d'opera. L'impresa ha l'obbligo, altresì, di fornire mensilmente al Direttore	
	dei Lavori l'importo dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle	
	giornate lavorative impiegate nello stesso periodo. L'Appaltatore si obbliga,	
	altresì, a produrre documentazione fotografica dell'opera che verrà eseguita	
	nella misura e secondo le modalità da stabilire. L'Appaltatore è vincolato	
	alla scrupolosa osservanza delle norme per la protezione degli infortuni sul	
	lavoro nelle costruzioni di cui al D.P.R. 07/01/1956 n. 156. Si richiama	
	inoltre l'Appaltatore all'osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n.	
	50/2016 e s.m.i. in materia d'impiego.	
	Art. 12 – Osservanza norme contratti collettivi - ritenute	
	L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,	

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e	
assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto	
progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.	
Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del	
Procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di	
ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile,	
ove richiesto. L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle	
ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti	
competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute	
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale,	
dopo l'approvazione del certificato di collaudo, ove gli enti suddetti non	
abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali	
inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta	
del Responsabile del Procedimento.	
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale	
dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto dal Responsabile del	
Procedimento a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non	
provveda, o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della	
richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare	
anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate	
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in	
esecuzione del contratto. I pagamenti di cui sopra, fatti dalla Stazione	
appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile	
del Procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale	
contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il Rup provvede	

	all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio provinciale del	
	lavoro e della massima occupazione per i necessari adempimenti.	
	Articolo 13 - Piano di Sicurezza e Coordinamento	
	e Piano Operativo di Sicurezza	
	1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di	
	prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs.	
	81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in	
	cui è chiamato ad operare.	
	2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme	
	vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle	
	in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani	
	per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	
	3. L'Appaltatore ha l'obbligo di attenersi al Piano di Sicurezza e	
	Coordinamento messo a disposizione dalla Stazione Appaltante,	
	L'Appaltatore resta obbligato a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n.	
	81/2008 e s.m.i. oltre alle specifiche disposizioni contenute nel Capitolato	
	Speciale d'Appalto (nella sezione dedicata alle disposizioni in materia di	
	sicurezza).	
	Articolo 14 - Direzione Tecnica	
	La Direzione Tecnica dei lavori appaltati sarà svolta dall'arch. Vincenzo	
	Sidoti; lo stesso non potrà essere sostituito nella predetta funzione senza	
	l'esplicito assenso dell'Amministrazione appaltante sotto pena della	
	rescissione immediata del predetto contratto e del risarcimento dei danni.	
	Articolo 15 - Risoluzione del contratto e recesso	
	1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non	

	scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere,	
	mediante pec, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale	
	comunicazione.	
	2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, dal	
	protocollo Quadro di Legalità del 26/07/2017 e dall'art. 2.19 del Capitolato	
	speciale d'appalto, l'Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle	
	seguenti clausole risolutive espresse:	
	a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del	
	comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;	
	b) mancato reintegro della cauzione definitiva nei termini previsti;	
	c) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un	
	importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;	
	d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico	
	dell'Agenzia;	
	e) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all'art. 8 del presente	
	Contratto;	
	f) violazione delle norme relative al subappalto;	
	g) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del	
	Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura e	
	richiamato nel presente Contratto;	
	h) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla	
	gara e alla fase contrattuale;	
	i) mancanza, anche sopravvenuta successivamente all'aggiudicazione	
	dell'appalto, dei requisiti minimi di ammissibilità prescritti nella richiesta di	
	offerta e nei relativi allegati;	

j) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura	
illecita, che dovesse coinvolgere l'Affidatario;	
k) frode, grave negligenza o grave inadempienza nell'esecuzione degli	
obblighi e delle condizioni contrattuali o degli allegati di cui all'art. 1,	
indipendentemente dall'applicazione delle penali, ovvero il verificarsi di una	
delle circostanze previste all'art. 80 del Codice;	
l) violazione del divieto di cessione del contratto;	
m) omessa o non tempestiva comunicazione, anche in caso di stipula di	
subcontratto, all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di	
concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti	
dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche	
ricongducibili alla "filiera delle imprese", ogni qualvolta nei confronti di	
pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative	
all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta	
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto	
dall'art. 317 c.p. (art. 4 comma 2 lett. a) dell'Accordo per l'esercizio dei	
compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della	
trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-	
sisma);	
n) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, di un suo avente causa o	
dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con	
funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del	
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a	
giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p.,	
319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-	

	<p>quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p. (art. 4 comma 2 lett. b) dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma);</p> <p>o) qualora dovesse pervenire nel corso del rapporto contrattuale un'informazione antimafia con esito di accertamento della sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.</p> <p>3. La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventerà operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante darà per iscritto all'Affidatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.</p> <p>4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli.</p> <p>5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 commi 3 e 4 del d. lgs. 159/2011, in considerazione della circostanza di cui in premessa circa l'acquisizione della documentazione antimafia.</p>	
	<p>Art. 16 - Codice Etico</p>	
	<p>1. L'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D. Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo</p>	

	Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l’Agenzia al rischio	
	dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.	
	L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento	
	contrattuale e legittima l’Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli	
	effetti di cui all’art. 1456 c.c.	
	2. L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali	
	sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione	
	dell’impegno di cui al comma 1.	
	Art. 17 – Cessione del contratto e cessione del credito	
	1. È fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto	
	a pena di nullità della cessione stessa.	
	2. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel	
	contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite	
	nell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, con riserva di rifiuto da	
	parte dell’Agenzia, manifestato ai sensi del comma 13 del predetto articolo.	
	Art. 18 - Obblighi dell’Appaltatore e responsabilità verso terzi	
	1. L’Appaltatore s’impegna, oltre a quanto previsto nel presente Contratto,	
	ad osservare integralmente quanto prescritto nel Capitolato speciale	
	d’appalto.	
	2. Trattandosi di ricostruzione post-sisma, si richiamano anche tutte le	
	norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e	
	s.m.i., nonché le Ordinanze del Commissario straordinario per la	
	ricostruzione, già in premessa citate e le altre attinenti. In ossequio a tali	
	norme, l’Appaltatore, per tutta la durata dell’incarico, deve conservare il	
	possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l’esecuzione	

	dell'incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle	
	iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali, anche l'iscrizione	
	all'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 34	
	del DL 189/16.	
	3. L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale	
	responsabilità civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed	
	all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare	
	a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo	
	contrattuale.	
	4. L'appaltatore si obbliga ad inserire, nei casi di stipula di contratti di	
	subappalto con i propri subcontraenti, le clausole risolutive espresse di cui	
	all'art. 1456 cc, previste dal Protocollo di legalità di cui al successivo art.	
	20.	
	5. Ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. è	
	fatto divieto all'appaltatore di stipulare contratti di lavoro subordinato o	
	autonomo con ex dipendenti della Stazione Appaltante che abbiano	
	esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il	
	triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli	
	attribuito incarichi a qualsiasi titolo.	
	Art. 19 - Subappalto	
	1. L'aggiudicatario potrà ricorrere al subappalto secondo quanto previsto	
	dall'art 105 e 31 co. 8 del D.Lgs 50/2016 purché il subappaltatore sia in	
	possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del codice degli Appalti e previa	
	autorizzazione della Stazione Appaltante. Il subappaltatore dovrà inoltre	
	essere iscritto all'Anagrafe Antimafia degli esecutori in linea con quanto	

	previsto dall'art. 30 del D.L. 189/2016.	
	2. Il contraente del contratto può affidare in subappalto opere o lavori previa autorizzazione della stazione appaltante purché:	
	a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;	
	b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;	
	c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;	
	d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.	
	3. Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 4 del Codice, nonché a norma dell'art. 34, comma 4, del D.L. 189/2016, essendo preclusa la partecipazione alla gara a tutte quelle imprese per le quali l'arch. Sidoti, aggiudicatario dell'incarico di Direttore dei Lavori per l'appalto in oggetto, abbia in corso o abbia avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici (quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della 20 maggio 2016 n. 76) con il titolare o con chi riveste cariche societarie delle stesse, è	
	Istata acquisita preventivamente apposita autocertificazione da parte del Direttore lavori, trasmessa in copia anche all'Ufficio Speciale della Ricostruzione, competente all'effettuazione delle verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato. Operando tale	
	preclusione anche nei confronti delle imprese in subappalto, resta salva	

	l'esclusione del subappaltatore nei cui confronti venga accertata in corso di esecuzione del contratto la predetta circostanza di incompatibilità.	
	Art. 20 – Protocollo di legalità	
	L'appaltatore assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.	
	- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.	
	- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).	
	- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).	
	- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta	

	di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).	
	- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.	
	- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).	
	- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).	
	- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).	
	- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare	

	senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e	
	la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si	
	riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art.	
	3 comma 2).	
	- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o	
	subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni	
	societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della	
	prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la	
	cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno	
	immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della	
	clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3	
	comma 2).	
	- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione	
	tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano,	
	in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei	
	dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della	
	esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla	
	risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c.,	
	ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano	
	esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata	
	disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto	
	previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).	
	- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola	
	risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti	
	del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei	

dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e	
all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia	
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in	
relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di	
cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis,	
comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).	
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia	
Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di	
prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o	
affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra	
forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti	
dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o	
dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella	
dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).	
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli	
accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di	
repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).	
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite	
l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui	
all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il	
Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al	
subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo	
stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).	
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una	
clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia	

	della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli	
	indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016	
	alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle	
	informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del	
	2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi	
	titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione	
	dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).	
	- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i	
	lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto	
	legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva	
	2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,	
	concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei	
	lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del	
	regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa	
	attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come	
	disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo	
	previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei	
	lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva	
	registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve	
	essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti	
	nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della	
	manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).	
	- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi	
	alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la	
	qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).	

	- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue	
	attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche	
	al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di	
	nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie	
	professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma	
	2 lett. b).	
	- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue	
	attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni	
	relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui	
	al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite	
	presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità	
	all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).	
	- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi	
	previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi	
	dell'art. 8 del Protocollo medesimo.	
	Art. 21 – Norme di rinvio	
	Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, si rimanda alla	
	normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e al	
	codice civile e alla normativa richiamata nel presente contratto.	
	Art. 22 – Controversie e foro competente	
	1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso	
	fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del	
	procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle	
	riserve, potrà promuovere l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve	
	iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo.	

	2. Salve le norme inderogabili di legge in materia di giurisdizione, eventuali	
	controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative	
	all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto	
	saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro del luogo di esecuzione	
	del contratto.	
	Art. 23 - Trattamento dei dati personali	
	Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i.	
	(di seguito anche "Regolamento"), danno atto di essersi reciprocamente	
	informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea.	
	Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il	
	Regolamento nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la	
	protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del	
	presente rapporto convenzionale.	
	Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in	
	relazione al presente atto saranno trattati, per le sole finalità indicate nel	
	medesimo, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi, ed in modo	
	strumentale all'espletamento dello stesso nonché per adempiere ad eventuali	
	obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizione del Garante	
	per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità	
	manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e	
	minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti	
	riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei	
	dati anche sensibili e giudiziari.	
	Art. 24 - Domicilio delle parti	
	1. Le parti convengono che tutte le comunicazioni inerenti il presente	

	contratto ed il rapporto che ne deriva si dovranno svolgere a mezzo posta	
	elettronica certificata ai seguenti indirizzi	
	Per la Stazione Appaltante: dre_marche@pce.agenziademanio.it;	
	Per l'Appaltatore: _____;	
	2. Per il caso di mancato funzionamento degli strumenti telematici, le parti	
	eleggono il domicilio come di seguito specificato:	
	- la S.A. presso la sede della Direzione regionale Marche dell'Agencia del	
	Demanio, ad Ancona (AN), Via Fermo n. 1 (cap 60128);	
	- l'Appaltatore a _____ (cap _____).	
	3. Le parti si obbligano a comunicare tempestivamente le variazioni dei	
	predetti recapiti.	
	Art. 25 - Spese del contratto	
	1. La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso, ai sensi	
	dell'art. 5 co. 2 del DPR. 131/19856, con spese a carico dell'Appaltatore	
	comprehensive dei costi relativi all'imposta di bollo che quest'ultimo dichiara	
	di aver già corrisposto giusto modello F24 che si impegna a trasmettere	
	entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto.	
	2. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla	
	sottoscrizione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere	
	gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra	
	spesa concernente l'esecuzione dello stesso.	
	La firma elettronica del legale rappresentante dell'appaltatore significa	
	anche, specifica approvazione, ove occorra, delle disposizioni di cui agli	
	artt. 7 (penali, ritardi e sospensioni), 15 (Risoluzione del contratto), 17	
	(Cessione del contratto e del credito), 18 (Obblighi dell'Appaltatore e	

responsabilità verso terzi), 21 (Norme di rinvio), 22 (Controversie e foro competente).

Letto, approvato e sottoscritto.

p. l'Appaltatore, _____ (firmato digitalmente)

p. l'Agenzia del Demanio, _____ (firmato digitalmente)

